

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 20/01/2026

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Rappresenta che è unica erede della sorella (R.M.), deceduta in data 27/12/2024, alla quale era premorto l'unico figlio (G.S.).
- All'epoca del decesso del figlio, la sorella era assistita da un amministratore di sostegno, il quale era stato autorizzato con decreto del Giudice Tutelare ad accettare puramente e semplicemente l'eredità del figlio.
- L'amministratore di sostegno ha curato anche la presentazione della dichiarazione di successione del figlio redatta sulla base della lettera di consistenza rilasciata in data 8/11/2022

dalla resistente ed è stato autorizzato dal Giudice a liquidare i titoli e disporre delle somme giacenti sui rapporti nonché a riversarle sul conto intestato all'amministrata.

- Dopo il decesso della sorella ha chiesto all'intermediario la lettera di consistenza patrimoniale aggiornata dei rapporti intrattenuti dalla de cuius con l'istituto.
- L'intermediario ha trasmesso un riscontro incompleto in quanto reiterava l'elenco dei rapporti già intestati a G.S., che risultavano ancora non liquidati malgrado le autorizzazioni giudiziarie e il tempo trascorso; inoltre, nel deposito titoli mancavano 200 quote della D** C***** S.p.A.
- A seguito di reclamo, l'intermediario non ha rilasciato alcun documento utile ed ha violato i principi di buona fede e correttezza.
- Il comportamento diligente dell'intermediario richiede: (i) la verifica della legittimazione degli eredi; (ii) il rilascio della lettera di consistenza patrimoniale alla data del decesso; (iii) l'indicazione di eventuali vincoli, pendenze o formalità ostative; (iv) la tempestiva esecuzione di disposizioni autorizzate dall'Autorità giudiziaria (nel caso di specie, liquidazione dei rapporti ex decreto del Giudice Tutelare del 29/04/2024).
- Parte ricorrente chiede
 - o che si dichiari la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi e di trasparenza posti dagli artt. 117-bis ss. TUB, in particolare dell'art. 119, nonché della correttezza e buona fede;
 - o che si ordini all'intermediario di consegnare la lettera di consistenza patrimoniale completa e aggiornata alla data della morte del de cuius, recante il dettaglio dei saldi di tutti i rapporti;
 - o che si condanni il convenuto alla refusione delle spese vive e delle spese legali, quantificate in € 1000,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- La pratica di successione di G.S. è stata seguita in via esclusiva dall'amministratore di sostegno, l'unico legittimato a presentare eventuali contestazioni per la tempistica occorsa nella gestione della pratica successoria, contestazioni che non sono mai state sollevate.
- La ricorrente non ha ancora prodotto copia della dichiarazione di successione o, ove ne ricorrano i presupposti, della dichiarazione di esonero debitamente sottoscritta.
- Nelle more del riscontro da parte del Giudice Tutelare alla richiesta di autorizzazione al ritiro e al reimpiego eventuale della quota di spettanza dell'erede\beneficiario e, pertanto, della liquidazione dell'attivo ereditato in favore della sorella della ricorrente, quest'ultima è venuta a mancare.
- L'11.02.2025 viene aperta dalla ricorrente la relativa pratica successoria a fronte della comunicazione dell'avvenuto decesso, nonché della consegna della preliminare documentazione, quale il certificato di morte, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- Acquisita la documentazione, il 13.03.2025 ha inoltrato la lettera di consistenza recante l'attestazione dei rapporti bancari riferibili alla data del decesso della sorella.

- Quanto alle quote asseritamente mancanti nel dossier deposito titoli, nel gennaio 2023 è stata promossa da NXXX SRL un'Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria sulle azioni ordinarie della D** C***** S.p.A.
- A fronte dell'esercizio da parte dell'offerente del diritto di acquistare le restanti azioni, sono stati accreditati € 300,00 sul conto corrente.
- Le richieste della ricorrente sono, dunque, infondate.
- La lettera di consistenza riferibile alla successione prodotta dalla stessa ricorrente reca, infatti, le dovute informazioni.
- La ricorrente menziona generiche spese vive senza produrre documentazione a supporto, nonché richiama presunte spese legali anch'esse non documentate.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto le richieste della ricorrente sono infondate.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue.

- La lettera di consistenza esibita dall'intermediario è inidonea ai fini della presentazione della dichiarazione di successione in quanto numerosi rapporti sono ancora formalmente intestati al figlio premorto e non sono ancora liquidati in favore della de cuius.
- La dichiarazione di successione o di esonero è stata presentata dall'amministratore di sostegno e consegnata all'intermediario, insieme all'ulteriore documentazione richiesta da quest'ultimo, ovvero il certificato di morte, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e i decreti autorizzativi del Giudice Tutelare.
- La responsabilità della mancata liquidazione dei rapporti in favore della de cuius è ascrivibile al resistente.
- Il 25.04.2024 il Giudice Tutelare ha accolto integralmente l'istanza formulata dall'ADS, il quale ne ha dato comunicazione all'intermediario in data 16.05.2024.
- Per quanto attiene alla richiesta di refusione delle spese legali, allega la fattura dell'anticipo pagato al legale e il preventivo relativo all'assistenza legale.
- Parte ricorrente chiude le repliche chiedendo quanto segue:
 - o che si dichiari la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi e di trasparenza posti dagli artt. 117-bis ss. TUB, in particolare dell'art. 119, nonché della correttezza e buona fede;
 - o che si ordini all'intermediario di consegnare la lettera di consistenza patrimoniale completa e aggiornata alla data della morte del de cuius, recante il dettaglio dei saldi di tutti i rapporti;
 - o che si condanni il convenuto alla refusione delle spese vive e delle spese legali sostenute per l'istaurazione del procedimento e dei danni morali da quantificarsi in via equitativa.

In sede di controrepliche l'intermediario afferma quanto segue.

- Deduce che non risultano problemi per l'apertura della successione con l'Agenzia delle Entrate sulla base della lettera di consistenza prodotta, che oltre a riportare i rapporti bancari attivi e passivi effettivamente intestati alla de cuius, elenca anche i rapporti ancora formalmente intestati al figlio premorto, alla cui successione era subentrata, essendo l'unica erede.
- Conferma che l'ADS ha consegnato, a suo tempo, la documentazione richiesta.
- Deduce, inoltre, che nella lettera di consistenza è espressamente indicato che "[...] il nominativo in oggetto figurava in qualità di erede nella successione del sig. S... G..." e che, non essendo stati liquidati i "rapporti" intrattenuti dal signor G.S., la signora R.M. ne è divenuta titolare".
- Quanto alla richiesta di refusione delle spese vive e delle spese legali, eccepisce che: a) tale richiesta non era presente nel reclamo b) l'oggetto del ricorso è il rilascio di una Lettera di consistenza debitamente inoltrata a suo tempo ed allegata dallo stesso ricorrente; c) la presenza del difensore non è obbligatoria.

DIRITTO

Nella presente vicenda parte ricorrente lamenta la legittimità della condotta dell'intermediario per averle rilasciato, in qualità di unica erede del de cuius (Sig.ra R.M., sua sorella), una lettera di consistenza patrimoniale che reputa incompleta e, di conseguenza, inidonea ai fini della presentazione della dichiarazione di successione. Pertanto, chiede che si dichiari la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi e di trasparenza posti dagli artt. 117-bis ss. TUB, in particolare dell'art. 119, nonché della correttezza e buona fede; che si ordini all'intermediario di consegnare la lettera di consistenza patrimoniale completa e aggiornata alla data della morte del de cuius, recante il dettaglio dei saldi di tutti i rapporti; che si condanni il convenuto alla refusione delle spese vive e delle spese legali e dei danni morali da quantificarsi in via equitativa.

La ricorrente, in qualità di unica erede del de cuius (Sig.ra R.M., sua sorella), contesta la lettera di consistenza patrimoniale predisposta dall'intermediario, la cui copia è versata in atti. In particolare, parte attrice lamenta che in detta lettera figurano rapporti di conto corrente e deposito titoli ancora intestati al figlio premorto del de cuius (Sig. G.S.) in quanto l'intermediario, nonostante l'autorizzazione rilasciata dal Giudice tutelare su istanza dell'amministratore di sostegno della Sig.ra R.M., non ha provveduto alla liquidazione di detti rapporti in favore della stessa, quale unica erede del figlio, e che con riguardo al rapporto di deposito titoli n. 38*****350, non risultano indicate n. 200 quote della D** C***** S.p.A.

In merito a dette quote l'intermediario rappresenta che nel gennaio 2023 è stata promossa da NXXX SRL un'Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria sulle azioni ordinarie di D** C***** S.P.A e l'offerente, venuto a detenere il 97,79% di dette azioni, ha esercitato il diritto di acquisto sulle restanti azioni. Ciò ha portato ad accreditare sul conto corrente del Sig. G.S. la somma di € 300,00. Al riguardo, l'intermediario ha prodotto il documento di offerta, la comunicazione relativa al diritto di acquisto delle azioni da parte dell'offerente, il rendiconto finanziario del 31.12.2024 recante l'elenco degli strumenti

finanziari al momento del decesso della Sig.ra R.M. In sede di repliche parte ricorrente nulla osserva specificamente sul punto, che il Collegio considera quindi chiarito nel senso dimostrato dal convenuto.

In ordine alla censura relativa alla mancata liquidazione dei rapporti intestati al Sig. G.S., il Collegio rileva che la lettera di consistenza, oltre a riportare i rapporti bancari attivi e passivi intestati alla Sig.ra R.M., elenca rapporti ancora formalmente intestati al figlio premorto della stessa. In data 29.04.2024 l'amministratore di sostegno della Sig.ra R.M. aveva ottenuto dal Giudice tutelare l'autorizzazione a "liquidare i titoli contenuti nel portafoglio investimenti n. 038*****35000000 intestato a S...G..., nonché a riscuotere e conseguentemente disporre di tutte le somme di denaro detenute presso la [convenuto] – di proprietà del de cuius S... G..., versando le suddette nel conto corrente ...intestato a R. M." (v. l'istanza al Giudice Tutelare e il decreto autorizzativo del 29/04/2024, in atti). In data 16.05.2024 l'amministratore di sostegno ne aveva dato comunicazione all'intermediario, il quale non ha provveduto alla (richiesta e autorizzata) liquidazione. Il convenuto non esplicita le ragioni della mancata ottemperanza al provvedimento del Giudice, ma afferma che "nelle more del riscontro da parte del Giudice Tutelare alla richiesta ... e, pertanto, della liquidazione dell'attivo ereditato in favore della signora R. M., quest'ultima viene a mancare". Deduce, inoltre, che l'unico soggetto legittimato a sollevare eventuali contestazioni in merito alla tempistica relativa alla gestione della pratica successoria del Sig. G.S. sarebbe stato l'amministratore di sostegno. Il Collegio rileva che la Sig.ra R.M. è deceduta in data 27/12/2024, quindi molto tempo dopo la documentazione esibita dall'ADS del de cuius durante il quale non è stato ingiustificatamente eseguito quanto richiesto, a prescindere da chi possa sollevare contestazioni.

Ciò posto in fatto, il Collegio costata in primo luogo che l'intermediario riconosce la qualità di erede della ricorrente e che la Sig.ra R.M. è subentrata, quale unica erede, nella titolarità dei rapporti ancora formalmente intestati al Sig. G.S. anche in forza di quanto richiesto dall'ADS della defunta e autorizzato dal Giudice tutelare. Il Collegio rileva che la ricorrente chiede il rilascio della "lettera di consistenza patrimoniale completa e aggiornata alla data del decesso (27/12/2024) della Sig.ra R.M. recante il dettaglio dei saldi di tutti i rapporti (conti correnti e depositi titoli)". Nella lettera versata in atti è indicato che "il nominativo in oggetto [Sig.ra R.M.] figurava in qualità di erede nella successione del sig. S... G..." con la specifica dei rapporti di conto corrente intestati a S.G. e non ancora liquidati nonché dei relativi saldi; viene, inoltre, specificato che "Al nominativo a margine risultano" tre dossier titoli intestati al Sig. S.G. di cui due "vuoti" e il dossier titoli n. 038*****35 contenente i titoli ivi indicati. Nel "prospetto riepilogativo valorizzazione portafoglio titoli" è riportato il controvalore dei predetti titoli. La lettera di consistenza attesta, quindi, la situazione patrimoniale del de cuius alla data indicata e, dunque, la mancata liquidazione a suo favore dei rapporti intestati al figlio. Parte ricorrente deduce così l'impossibilità di completare la denuncia di successione, sulla base di detta lettera di consistenza, argomentando che la mancata liquidazione determina "in concreto, l'impossibilità di procedere alla successione della Sig.ra M., circostanza che" l'intermediario "continua pervicacemente ad ignorare": pertanto il patrimonio del de cuius risulta al momento dell'apertura della successione "incompleto e non definito, essendo rimasta inevasa la devoluzione dei rapporti bancari che le sarebbero spettati iure successionis dal figlio premorto".

Come noto, secondo l'orientamento consolidato, la presentazione della denuncia di successione rappresenta la condizione per ottenere la liquidazione del credito ereditario. L'art. 48, comma 4, t.u. in materia di imposta di successioni e donazioni prevede infatti che "le aziende e gli istituti di credito, [...] non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, 4° comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione".

Di conseguenza, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. "dichiarazione negativa" di cui all'art. 28 del medesimo t.u., "costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma portata dal libretto" (n. 5305/2013). È quindi evidente che l'intermediario convenuto ha violato gli obblighi posti a suo carico dagli art. 117-bis ss. TUB e che la ricorrente, anche ai sensi dell'art. 119 TUB, ha il diritto di ottenere la lettera di consistenza aggiornata con la devoluzione dei rapporti del Sig. G.S. alla madre R.M. In tal modo, si completa formalmente la successione nei rapporti in capo al de cuius e si può rilasciare alla ricorrente una lettera di consistenza patrimoniale utile a presentare la dichiarazione di successione e ottenere la titolarità dei rapporti facenti capo, anche formalmente, al de cuius. Il Collegio ritiene pertanto che siffatta pretesa di aggiornamento della situazione patrimoniale del defunto possa essere fatta valere dalla ricorrente nella sua veste di unica erede in quanto titolare del diritto alla liquidazione a suo favore dei rapporti intestati al de cuius.

Parte ricorrente chiede altresì la refusione delle "spese legali" quantificate in € 1.000. In tema di ristorabilità di tali spese legali, il Collegio di Coordinamento (n. 4580/2025) ha precisato, tra l'altro, che essendo il ricorso all'assistenza tecnica una facoltà del cliente, quest'ultimo dovrà dimostrare che la presenza del professionista è stata resa necessaria dal "comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia". Nel caso di specie, per un verso, parte ricorrente produce il preventivo relativo all'assistenza legale (€ 936,00, esclusi € 20,00 per la presentazione del ricorso e € 2 di bollo per ogni fattura emessa) e la fattura dell'anticipo pagato al legale (€ 400,00); per l'altro, ricorre il suddetto comportamento ingiustificatamente non collaborativo dell'intermediario. Pertanto, il Collegio quantifica ritiene adeguato un risarcimento pari a € 300,00 (Collegio di Coordinamento, n. 4580/2025)).

Inoltre, parte ricorrente formula per la prima volta in sede di repliche una richiesta di risarcimento dei danni morali asseritamente patiti da liquidarsi in via equitativa. Secondo l'orientamento consolidato, non è ammissibile nel procedimento ABF una mutatio libelli rispetto alla domanda originariamente formulata nel ricorso, essendo, al più, consentita in sede di repliche una puntualizzazione delle domande già formulate in sede di ricorso (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, n. 21459/2021; Collegio di Milano n. 20926/2021). Questa domanda è dunque da considerarsi inammissibile.

Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale e riconosce il diritto della parte ricorrente a ottenere dall'intermediario la lettera di consistenza patrimoniale completa e aggiornata alla data della morte del de cuius, come sopra precisato, nonché la refusione delle spese legali quantificate in € 300,00; dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni morali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dichiara, inoltre, l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di spese legali.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

PRESIDENTE